

Allegato B al Decreto n. 138 del 15/10/2021

pag. 1 di 25

Giunta Regionale

DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

Richiesta di Offerta (RdO) su piattaforma MEPA CIG 89420350B9, CUP H79J21008440002 CUI S80007580279202000130

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA E SERVIZI INFORMATICI PER L'APPLICATIVO NATANTI WEB. DURATA CONTRATTO 24 MESI.

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Con D.G.R. n. 2231 del 9 agosto 2005, Regione del Veneto ha demandato alla società Sistemi Territoriali S.p.A. le funzioni relative alla manutenzione e gestione delle linee navigabili ricadenti nel territorio regionale, nonché la gestione della relativa banca dati regionale.

Sistemi Territoriali S.p.A. ha progettato un sistema RIS (River Information Service), denominato "Ispettorati di Porto", che permette il potenziamento dell'insieme dei software che automatizzano i processi di gestione delle attività di competenza degli Ispettorati di Porto regionali. Nel dettaglio, i processi interessati sono la gestione del Registro di proprietà delle Navi Minori e Galleggianti, la pubblicazione delle ordinanze on line, la segnalazione degli ostacoli alla navigazione ed infine la piattaforma informativa sul demanio della navigazione. Questo strumento ha come obiettivo primario di consentire una gestione più agevole dell'iter burocratico dei procedimenti in carico agli uffici periferici degli Ispettorati di Porto, consentendo, per esempio, l'acquisizione di documentazione da remoto e l'invio automatico agli utenti registrati di specifici messaggi inerenti il rinnovo dei certificati di navigabilità.

Con D.G.R. n. 1315 del 10 settembre 2018, la Giunta regionale ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e Sistemi Territoriali S.p.A. per il riuso, senza oneri, da parte degli Uffici regionali degli Ispettorati di Porto del succitato software "Ispettorati di Porto", demandandone la sottoscrizione al Dirigente dell'Unita Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica.

Nelle more della sottoscrizione del protocollo d'intesa, con L.R. n. 40 del 14 novembre 2018, è stato modificato l'assetto organizzativo della società Sistemi Territoriali S.p.A. con contestuale costituzione di una nuova società regionale denominata Infrastrutture Venete S.r.l., incaricata della gestione delle infrastrutture di navigazione interna. In data 25 settembre 2020, è stato sottoscritto tra Regione Veneto e la nuova costituita Infrastrutture Venete S.r.l., il protocollo d'intesa per il riuso senza oneri da parte dell'Amministrazione regionale del software denominato "Ispettorati di Porto", approvato con D.G.R. n. 1315 del 10 settembre 2018.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

La presente procedura ha ad oggetto l'acquisto di:

- servizi di manutenzione evolutiva del software "Ispettorati di Porto". Le evoluzioni da apportare al software sopra citato devono condurre, in particolare, alla pubblicazione online dei dati delle targhe RV ed al reindirizzamento o accesso a delle API sul portale di Infrastrutture Venete per la visualizzazione delle targhe LV, al fine di garantirne la consultazione da parte delle Forze dell'Ordine e degli organi di vigilanza preposti al controllo della navigazione;
- servizio di migrazione dei dati al software "Ispettorati di Porto";
- servizi di assistenza correttiva, help desk di I e II livello, assistenza specialistica e formazione sul software "Ispettorati di Porto".

Articolo 2.1 - Funzionalità del software "Ispettorati di Porto"

Il software "Ispettorati di Porto" è sviluppato in Java e dotato di database PostgreSQL e database integrato H2, mentre per il framework è stato utilizzato spring.

Esso consente di gestire la navigazione interna lagunare e fluviale e si divide in due applicativi web, di cui il primo, denominato "Registro navigazione interna", permette di gestire i dati online delle unità di navigazione, quali:

- dati generali
- destinazioni d'uso
- autorizzazioni
- trascrizioni

- caratteristiche tecniche
- motori
- visite tecniche

Il secondo, denominato "Portale della navigazione interna", con contenuti di pubblico dominio, consente di gestire:

- le ordinanze online delle unità di navigazione (con sigla targa "RV"),
- le pagine informative relative al Demanio della Navigazione,
- le pagine informative relative ai Registri di Proprietà Navale,
- le segnalazioni online degli ostacoli alla navigazione.

In merito alla gestione delle ordinanze online, il sistema consente, agli operatori autorizzati, l'inserimento delle ordinanze che segnalano ostacoli alla navigazione, punti di cauta navigazione, interdizione alla navigazione.

Relativamente ad un'ordinanza, è possibile specificare i seguenti dati minimi:

- numero
- oggetto
- localizzazione
- data/ora di inizio ed eventualmente di fine
- link al documento

Il sistema evidenzia nell'elenco le ordinanze attive rispetto a quelle archiviate e/o scadute; i dati inseriti relativamente alle ordinanze attive, sono visualizzati anche in una rappresentazione cartografica ("mappa"), con simboli opportuni che permettono di identificare le diverse tipologie di ordinanze.

Nelle pagine informative relative al demanio della navigazione sono gestiti i seguenti punti:

- elementi generali utili a delimitare l'ambito delle concessioni demaniali,
- elementi dettagliati della procedura per la richiesta delle concessioni demaniali,
- rappresentazione delle concessioni rilasciate con riferimento alle linee navigabili di interesse e degli spazi non ancora assegnati.

Nelle pagine informative Registri di Proprietà Navale, sono gestiti i seguenti punti:

- elenco delle opzioni disponibili per le pratiche del registro in carico all'Ispettorato di Porto,
- scheda informativa per ogni opzione disponibile, con elenco della documentazione di supporto da presentare e possibilità di download dei modelli di documentazione.

Il portale consente, agli operatori autorizzati, l'inserimento delle segnalazioni di ostacoli alla navigazione in modo da poter notificare tempestivamente tali problematiche.

Relativamente ad una segnalazione, è possibile specificare i seguenti dati minimi:

- localizzazione (corso d'acqua, comune, località, eventuali coordinate geografiche),
- tipologia dell'ostacolo (ad es. deperimento pontile, abbandono rifiuti, secca, etc.),
- breve descrizione,
- eventuale fotografia di luogo.

Il sistema consente anche di inserire le informazioni in una rappresentazione cartografica ("mappa"), assieme alle ordinanze inserite nel sistema.

Il portale consente agli operatori autorizzati la gestione dei dati delle unità di navigazione, relativamente al Registro di proprietà navi minori e galleggianti in carico all'Ispettorato di Porto.

Relativamente ad una unità di navigazione, è possibile gestire i seguenti dati:

- dati generali imbarcazione (numero d'iscrizione / targa, destinazione d'uso, marcatura CE, etc.),
- caratteristiche tecniche (lunghezza, larghezza, dislocamento, stazza, portata, etc.),
- elenco proprietari (dati anagrafici, residenza, telefono, mail, nr. carati, etc.),

- caratteristiche motori (marca / tipo, matricola, potenza, data sbarco, etc.),
- revisioni /visite tecniche (tipo, numero, ufficio rilascio, data rilascio /scadenza, tolleranza, etc.),
- atti (passaggi di proprietà, ipoteche, dichiarazioni di armatorietà, etc.),
- attrezzature (marca / tipo, matricola, data sbarco, etc.),
- autorizzazioni (tipo, numero, ufficio rilascio, data rilascio / scadenza, etc.),
- annotazioni.

Il sistema consente di storicizzare le informazioni più rilevanti relative ad un'unità di navigazione e che possono variare nel corso del tempo (caratteristiche tecniche, destinazione d'uso, elenco proprietari, caratteristiche motori, etc.); inoltre è possibile estrarre le informazioni inserite in formato stampabile (es. stampa estratto cronologico, etc.).

Articolo 2.2 – Evoluzione del software "Ispettorati di Porto"

In un'ottica di semplificazione amministrativa, la Deliberazione n. 2189/2012 della Giunta Regionale dispone che sia accessibile sul web alle Forze dell'Ordine (FF.OO.) e di vigilanza, preposte al controllo della navigazione, la banca dati dei contrassegni di natanti a motore, previa identificazione e profilatura, al fine di poter disporre in tempo reale dei dati aggiornati. Inoltre, come ulteriore elemento di semplificazione, è stato introdotto, sul documento di accompagnamento dei contrassegni in formato tessera e di materiale plastico, un codice a matrice bidimensionale (o codice 2D o codice QR – Quick Read) da stampare su ogni documento di accompagnamento. Il codice è generato a partire dalla libreria API (https://developers.google.com/chart/infographics/docs/qr_codes) e consente di memorizzare al suo interno la seguente stringa https://nw.regione.veneto.it/qr.php?T=[tipo]&N=[numero], dove per [tipo] si fa riferimento al tipo di targa (RV per le targhe ad uso privato, idoneità e navigabilità e LV per le targhe della laguna veneta), mentre [numero] contiene un valore criptato della targa associata al badge, in modo da evitare l'implementazione di repliche del database da parte di terzi.

La URL sopra citata collega l'utente direttamente alla banca dati, previa connessione alla rete internet, consentendo tramite dispositivi mobili di visualizzare i dati ricercati. Tale tecnologia, una volta effettuata la profilatura iniziale, consente all'operatore delle FF.OO. di accedere alla banca dati e specificatamente all'unità a cui il codice è riferito.

L'attuale banca dati disponibile online all'indirizzo https://nw.regione.veneto.it/ espone oggi i contrassegni RV, di competenza regionale, e LV, di competenza di Infrastrutture Venete S.r.l.

I dati dei contrassegni RV e LV sono acquisiti da una banca dati di Infrastrutture Venete S.r.l., oggi in corso di sostituzione.

L'attuale banca dati per l'esposizione dei dati alle FF.OO. dovrebbe quotidianamente acquisire i dati dal nuovo software "Ispettorati di Porto" per le targhe RV e reindirizzare o accedere tramite API al portale di Infrastrutture Venete S.r.l. per i dati delle targhe LV, rendendo inevitabilmente necessari degli interventi adeguativi sulla banca dati stessa. Pertanto, considerato che l'attuale banca dati online è fuori supporto e necessita di ulteriori adeguamenti (es. inserimento foto), è necessario implementare le funzionalità nel software "Ispettorati di Porto", acquisito in riuso; così facendo, con un unico software si potranno direttamente gestire i dati dei natanti.

Il software "Ispettorati di Porto" e, più nello specifico, la sua componente Registro della Navigazione Interna necessita dei seguenti interventi per essere adattato:

aggiornamento della "Gestione Utenti" per poter associare gli utenti all'ente di appartenenza. Si chiede la creazione di un primo ente corrispondente a "Regione del Veneto", che conterrà tutti gli utenti che possono accedere al portale sia in lettura che in scrittura. Tutti gli enti che saranno creati conterranno utenti che potranno accedere in sola lettura per la visione delle targhe RV ed essere reindirizzati o accedere tramite API al portale di Infrastrutture Venete per la lettura delle targhe LV.

L'inserimento degli Enti con i relativi utenti dovrà poter essere fatto solo dall'utente che accede al portale con le credenziali di amministratore (che appartiene all'ente "Regione Veneto" e corrisponderà ad un utente dell'Ispettorato di Porto).

- I dati degli utenti oggi presenti nella banca dati online dovranno essere migrati al nuovo applicativo.
- Creazione di un'interfaccia online destinata all'accesso delle FF.OO. per la consultazione in sola lettura delle targhe RV e il reindirizzamento o l'accesso tramite API al portale di Infrastrutture Venete per le targhe LV. Gli sviluppi dovranno riguardare:
- o creazione della pagina di accesso tramite l'inserimento dell'Ente di appartenenza, il nome utente e la password;
- o creazione di una pagina successiva al login in cui sarà possibile impostare dei filtri per ricercare la targa RV o essere reindirizzati o in alternativa accedere tramite API al portale di Infrastrutture Venete per la ricerca di targhe LV. Nel caso in cui sia impostata la targa RV dovrà essere data la possibilità di ricercare e vedere i dati e le foto associate nello stesso modo in cui avviene con l'applicativo Natanti Web;
- o nel caso in cui l'accesso ad una targa avvenga tramite la lettura del QrCode presente nel badge, dopo che saranno inseriti i dati di login dovranno essere visualizzati direttamente i dati delle targhe RV ed LV. Per le targhe LV dovrà essere garantito il reindirizzamento o l'accesso tramite API al portale di Infrastrutture Venete. Si segnala che per l'accesso delle FF.OO. sarà mantenuta la medesima URL di accesso oggi già utilizzata per la banca dati (https://nw.regione.veneto.it/).

Articolo 2.3 - Migrazione dei dati al software "Ispettorati di Porto"

Verso il software "Ispettorati di Porto", acquisito in riuso, dovranno essere migrati i dati aggiornati delle targhe RV di competenza regionale e attualmente ancora in gestione all'applicativo di Infrastrutture Venete S.r.l.

Articolo 2.4 - Requisiti di sicurezza

Gli sviluppi evolutivi dovranno essere sviluppati in linea con la tecnologia già in uso e con gli standard adottati dalla Direzione ICT e Agenda Digitale di Regione del Veneto, senza comportare costi aggiuntivi per la stazione appaltante.

Questo implica anche il rispetto degli standard di sicurezza, ovvero riservatezza, integrità, disponibilità, autenticazione e non ripudio. Inoltre, si chiede all'impresa di attenersi scrupolosamente le "Linee guida per lo sviluppo di software sicuro" emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che costituiscono un insieme di best practices da seguire.

Relativamente ai meccanismi di identificazione degli utenti, autorizzazione all'accesso e tutte le fasi di autenticazione devono essere realizzate in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Allegato B, Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza e ss.mm.ii. così come integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (in G.U. 4 settembre 2018 n.205).

Deve essere garantito un adeguato sistema antintrusione (IDS/IPS) in grado di monitorare e respingere attacchi di qualsiasi tipo tra i quali - ma non solo - interruzioni del servizio (Denial of Service, DoS), programmi ostili basati su protocollo HTTP (HTTP worms), vulnerabilità negli applicativi web e nei web server, ecc.

Si raccomanda infine, che la soluzione garantisca il trattamento dei dati sensibili, in pieno accordo alle normative vigenti in materia e si ricorda che tutti i dati caricati all'interno del software sono di esclusiva proprietà degli Enti Utilizzatori.

Articolo 2.5 - Formazione

Sono richieste 40 ore di formazione, preferibilmente da organizzare in 7 giornate da 4 ore ciascuna (per complessive 28 ore) nel 2022 e 3 giornate da 4 ore ciascuna (per complessive 12 ore) nel 2023, da utilizzare per lo svolgimento dei servizi necessari per la formazione agli utenti. In sede di offerta, l'impresa dovrà presentare un piano formativo con la descrizione delle metodologie e delle modalità previste per l'erogazione della formazione, includendo formazione on-site, presso le sedi di Regione Veneto, ma anche sessioni di formazione da remoto, in modalità videoconferenza.

Il piano formativo sarà approvato e gestito da parte del Referente regionale, che può anche intervenire con eventuali rimodulazioni. Gli interventi formativi avranno l'obiettivo di dotare i partecipanti delle conoscenze atte a usufruire degli applicativi oggetto dei servizi del presente capitolato.

Articolo 2.6 – Ulteriori disposizioni e pianificazione

Gli sviluppi evolutivi, oltre al rispetto degli standard di sicurezza, dovranno anche rispettare gli standard tecnologici per lo sviluppo previsti dalla Direzione ICT e Agenda Digitale di Regione Veneto e quanto previsto dalla normativa dell'Agenzia per l'Italia Digitale in merito alle linee guida di design e ai principi di accessibilità. I nuovi sviluppi dovranno inoltre avere un design responsivo, permettendo così l'ottimizzazione della visualizzazione da desktop e dispositivi mobili (tablet e smartphone).

Inoltre, dovrà essere prodotta la documentazione standard prevista dall'Amministrazione per la gestione applicativa e infrastrutturale, di cui sarà fornito apposito template, ovvero le Specifiche di Architettura Tecnica, il Manuale di Installazione e il Manuale Utente.

La fornitura dei servizi dovrà tener conto dei termini di seguito riportati. Si precisa, che in sede di offerta di gara, sarà valutato il gantt di progetto che dovrà descrivere dettagliatamente tutte le attività progettuali e le consegne, anche quelle non espressamente indicate nella seguente tabella, con indicazione del responsabile dell'esecuzione delle attività.

Fase	Attività Tempi massimi di forn				
		(giorni solari)			
Fase 1	Disponibilità dei nuovi sviluppi	Entro 40 giorni dalla data di			
	previsti dal capitolato di gara per	sottoscrizione del contratto			
	l'installazione nell'ambiente di				
	collaudo regionale				
Fase 2	Avviamento dell'intero	Entro 20 giorni dall'accettazione			
	applicativo Natanti Web e dei del collaudo con esito positivo				
	nuovi sviluppi previsti da				
	capitolato in ambiente di				
	produzione regionale				
Fase 3	Avvio della fase di formazione,	Entro 15 giorni dall'accettazione			
	secondo le modalità che saranno del collaudo con esito positivo				
	ndicate dall'Amministrazione				
Fase 4	Manutenzione correttiva del	Continuativa per l'intera durata			
	software e servizio di assistenza di del contratto a decorrere dall				
	I livello conclusione della fase 2				

Articolo 2.7 – Manutenzione correttiva del software applicativo e servizio di assistenza di I livello

La presente procedura comprende, altresì, l'assegnazione del servizio di manutenzione del software applicativo "Ispettorati di Porto" acquisito in riuso e delle nuove componenti che saranno sviluppate:

- manutenzione correttiva ordinaria per la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi;
- manutenzione adattiva per assicurare l'aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo e al cambiamento dei requisiti (organizzativi e d'ambiente); fornitura degli aggiornamenti e/o delle modifiche derivate da nuove disposizioni di legge.

Il servizio potrà essere erogato in tutti i giorni lavorativi negli orari dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. Le risorse professionali messe a disposizione dal fornitore potranno dover operare da remoto e all'occorrenza in presenza, presso l'amministrazione.

Sono compresi anche i servizi di assistenza tecnica di I livello prestata su chiamata o via e-mail da parte degli utenti dell'amministrazione. Il servizio dovrà essere garantito durante i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. Il servizio dovrà essere fornito da tecnici qualificati e nel caso dell'help desk di I livello dovrà prevedere una classificazione delle richieste e la gestione delle prestazioni di livello base. L'help desk di II livello sarà coinvolto solo nel caso di richieste che necessitano di competenze e conoscenze specifiche.

Il servizio di manutenzione correttiva del software e il servizio di assistenza di I livello saranno erogati per l'intera durata del contratto a decorrere dalla conclusione della fase 2, di cui alla tabella, art. 2.6.

Articolo 2.8 – Assistenza tecnica specialistica e servizio di assistenza di II livello

L'appalto comprende anche il servizio di assistenza tecnica specialistica e assistenza di II livello, al fine di garantire il massimo supporto agli utenti.

L'aggiudicatario dovrà individuare e comunicare formalmente alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile del servizio di "Assistenza Tecnica" che dovrà avere un'approfondita conoscenza dell'applicativo, al fine di prestare servizi, quali:

- supporto al progetto nell'ambito delle varie problematiche che potessero sorgere,
- assistenza specialistica agli utenti per mezzo telefono o e-mail,
- assistenza dedicata e riservata a specifiche aree/ambienti infrastrutturali in cui risiede l'applicativo.

In fase di presentazione dell'offerta dovranno essere allegati i curricula delle figure professionali che si intende impiegare nell'esecuzione del servizio.

Per l'erogazione dei servizi sopra descritti, sono state disposte le seguenti giornate da dividere sulle annualità 2022 e 2023:

Descrizione figura	Totale giornate	Anno 2022	Anno 2023
Tecnico specialista	20	10	10

La richiesta di suddetti servizi viene formalizzata mediante una comunicazione dell'Amministrazione.

Le giornate di supporto saranno, tramite apposito "Piano Operativo", di volta in volta preventivamente pianificate di concerto tra il Direttore dell'esecuzione ed il Responsabile delle attività contrattuali, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta dell'amministrazione.

Nel "Piano Operativo" dovranno essere indicate professionalità di pari livello rispetto a quelle presentate in sede di offerta.

Il servizio potrà essere erogato tutti i giorni feriali, nella finestra oraria compresa tra le 08:00 e le 19:00.

Le risorse professionali messe a disposizione dal fornitore per l'esecuzione del supporto potranno operare da remoto ovvero "on site", presso l'amministrazione, in accordo con il piano concordato.

Al termine di ciascun trimestre e comunque non oltre i cinque giorni lavorativi successivi al mese di riferimento, il Responsabile delle attività contrattuali predisporrà e firmerà un "Consuntivo Attività", dichiarando l'impegno, in termini di giornate/persona, effettivamente erogati, e la descrizione di quanto svolto. Tale consuntivo dovrà essere firmato, per accettazione, dal Responsabile del Contratto dell'Amministrazione ed essere allegato alla fatturazione.

ARTICOLO 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, MONITORAGGIO

L'importo a base di appalto è di 63.000,00 (IVA al 22% esclusa) e s'intende omnicomprensivo di tutti i costi ed oneri, generali e particolari, comprese spese di missione, vitto e alloggio, in conformità alle leggi ed alle prescrizioni del presente Capitolato d'appalto. I costi da interferenza sono quantificati pari a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale e di servizi svolti da remoto (determinazione ex Avcp – ora Anac – n. 3/2008). Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016, non sussiste l'obbligo di indicare in offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per l'appalto in oggetto vi sono tre distinte linee di fatturazione, una relativa ai servizi di manutenzione evolutiva, una relativa ai servizi di manutenzione correttiva e assistenza di I livello e una relativa all'assistenza tecnica specialistica, assistenza di II livello e formazione.

Per i servizi di manutenzione evolutiva del software applicativo la fattura sarà emessa a seguito della positiva verifica delle funzionalità implementate, mediante apposito collaudo funzionale.

In merito ai servizi di manutenzione correttiva e assistenza di I livello, saranno emesse due fatture annuali in data 01/03/2022 e 01/03/2023.

Per la voce assistenza tecnica specialistica, assistenza di II livello e formazione dovranno essere emesse fatture trimestrali, sulla base del consuntivo attività approvato dall'Amministrazione.

La ripartizione temporale del servizio di assistenza specialistica, riportato sopra, non ha carattere strettamente vincolante, riservandosi la stazione appaltante di chiederne l'anticipata fruizione alle medesime condizioni di offerta; la stazione appaltante formalizza la richiesta dopo l'adozione dell'atto di copertura finanziaria della spesa anticipata.

La stazione appaltante si riserva di modificare l'utilizzo delle giornate di formazione convertendole in giornate di assistenza a consumo, tenuto conto dei diversi costi unitari di offerta, senza incremento economico del contratto. Parimenti anche le giornate per la manutenzione evolutiva potranno variare in funzione delle esigenze della stazione appaltante.

Le eventuali giornate non erogate entro la fine di ciascun anno solare potranno essere riportate all'esercizio successivo secondo l'insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, che verrà determinato con idonei atti amministrativi in sede di Riaccertamento Ordinario di Bilancio. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario, non appena concluso il Riaccertamento Ordinario, la relativa determinazione. Nel caso in cui la Stazione appaltante opti per non riportare le giornate non erogate all'esercizio successivo si determinerà automaticamente la riduzione del corrispettivo complessivo dovuto nel biennio senza diritto ad alcuna indennità. Diversamente la Stazione Appaltante comunicherà all'aggiudicatario il nuovo impegno di spesa generato in Riaccertamento Ordinario.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnicocontabile dell'esecuzione del contratto stesso, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

All'avvio di ogni anno, verificata la qualità erogata (servizio di manutenzione correttiva e servizi di assistenza di I livello), all'esito positivo della verifica di conformità delle funzionalità implementate (servizi manutenzione evolutiva del software applicativo), all'esito di ciascun trimestre, sulla base dei consuntivi attività firmati e approvati (servizi di assistenza specialistica, assistenza tecnica e formazione), si procederà alla redazione e trasmissione al fornitore del Certificato di pagamento che autorizzerà quest'ultimo all'emissione della fattura.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa dall'aggiudicatario successivamente alla verifica funzionale e al ricevimento del certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento ed è in ogni caso subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini.

Il pagamento è in ogni caso subordinato alla verifica delle fatture, nonché al regolare svolgimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale nel rispetto della normativa vigente. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002, così come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012.

Si fa presente che dovrà essere utilizzata la fatturazione elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

All'interno di ogni fattura dovrà essere riportato il codice CUP H79J21008440002.

La Stazione Appaltante procederà al pagamento del corrispettivo in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge del 04/08/06, n. 248. Verranno inoltre applicate le nuove regole di contabilità introdotte dal D.Lgs. n. 118/11 in vigore dall'01/01/15.

L'eventuale subappalto è regolato dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per il contratto in essere, il Codice Univoco Ufficio da indicare nelle fatture indirizzate a questa struttura è il seguente: 350EDA.

La ditta aggiudicataria dovrà osservare gli obblighi di legge in materia di pagamento dell'imposta di bollo sui contratti pubblici, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (vd. parere n. 370 del 10 settembre 2019). Ove l'impresa aggiudicataria non provveda a fornire alla Stazione Appaltante il riscontro del pagamento effettuato nel termine di n. 7 gg dall'ordine, l'Amministrazione provvederà a segnalare tale mancanza all'Agenzia delle Entrate per gli adempimenti di competenza.

LEGGE 136/2010 SULLA TRACCIABILITÀ FINANZIARIA - L'Appaltatore assumerà l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi descritti dovranno essere registrati dall'Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria su conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dal co. 3 dell'art. 3 della medesima L. n. 136/2010.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice CIG di riferimento. La fattura ed ogni richiesta di pagamento alla Direzione ICT e Agenda Digitale dovranno riportare il codice sopraindicato e l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico.

L'Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dell'impresa aggiudicataria dovranno comunicare alla Direzione ICT e Agenda Digitale, prima della stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto

corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Direzione ICT e Agenda Digitale ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'articolo 3, co. 9-bis della L. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale (ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) costituisce causa di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 24 mesi.

Ai fini della partecipazione la ditta offerente deve essere in possesso, a pena di esclusione, delle seguenti condizioni:

- a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
- b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da soggetto munito di idonei poteri dell'operatore nei confronti di tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 - ossia del titolare e del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio e del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (ovvero i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale, ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico, ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico), dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (come i revisori contabili e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001), del direttore tecnico e del socio unico, del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; dei soggetti cessati dalle cariche prima indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando e comunque fino alla presentazione dell'offerta, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Le cariche rilevanti sopra indicate sono quelle delineate nel Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 08/11/2017 che sostituisce il Comunicato del Presidente del 26/10/2016 "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE", pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti l'operatore dovrà rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di

rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc). Si precisa inoltre che caso di società con due soli soci (siano essi persona giuridica o fisica), in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80 (commi 1 e 2), del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese per entrambi.

Si precisa, inoltre, che in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l) del D. Lgs. n. 50/2016, deve essere resa anche nei confronti di tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fusasi nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

I reati di cui al comma 1 dell'art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Si precisa infine che il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011.

Devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In particolare si precisa che:

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 (di cui all'art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall'operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;
- tra le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal decreto legge 14.12.2018 n. 135. Si precisa che gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti; la stazione appaltante valuterà i provvedimenti per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna e di risoluzione) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

L'appalto è soggetto alle disposizioni in materia di antimafia di cui alla legge n. 575 del 1965, al DPR n. 252/1998, al D.Lgs n. 159 del 2011 e al "Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" sottoscritto in data 17/09/2019 dalle Prefetture della Regione del Veneto, dalla Regione del Veneto, Unione delle Province del Veneto e Associazione Regionale Comuni del Veneto. L'operatore economico aggiudicatario dovrà riferire tempestivamente alla Direzione ICT e Agenda Digitale ogni richiesta illecita di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso di esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo dovrà essere assunto nei contratti dalle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'attuazione dell'appalto. Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita

interferenza. La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'operatore economico aggiudicatario comporterà la risoluzione di diritto del contratto ovvero la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. L'operatore economico aggiudicatario non potrà subappaltare o subaffidare parte della prestazione a favore di imprese già partecipanti alla medesima gara.

Il Concorrente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che siamo, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni di stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale.

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, approvato con deliberazione n. 1939 del 28/1082014, pena la risoluzione del contratto, consultabile sul sito istituzionale al seguente link:

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=284742.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto – subappalto.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al capoverso precedente

Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato Speciale,
- offerte che siano sottoposte a condizione,
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- offerte incomplete e/o parziali,
- offerte di prodotti e di servizi che non rispettino le caratteristiche stabilite nel Capitolato Speciale, ovvero di servizi connessi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Speciale. L'aggiudicazione della procedura d'acquisto tramite RdO (Richiesta di Offerta in via telematica) su piattaforma CONSIP relativa al presente Capitolato speciale avverrà con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta (purché valida, congrua e conveniente) e di non aggiudicare qualora nessuna offerta sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. Si riserva altresì il diritto di sospendere, revocare od annullare totalmente, o anche parzialmente, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente e il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione, senza che le Ditte concorrenti possano vantare diritto alcuno o pretesa di sorta. Ove decada dall'aggiudicazione l'offerente che ha presentato l'offerta al prezzo più basso (anche in caso di fallimento dello stesso), la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria a partire dal secondo classificato. Analoga facoltà sussiste nell'ipotesi di risoluzione

contrattuale.

ARTICOLO 5 – FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta da presentare (redatta in lingua italiana) dovrà essere così composta, a pena di esclusione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) Dichiarazione sui requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 utilizzando un modello conforme al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) elettronico scaricabile dalla Piattaforma MEPA.
- Dal punto di vista operativo, si prega di seguire i seguenti passaggi: 1) scaricare il documento in formato editabile; 2) compilare i campi del modulo con i riferimenti della procedura in oggetto e con i dati di pertinenza di codesta Ditta; 3) sottoscrivere digitalmente l'intero documento compilato e allegarlo alla documentazione amministrativa dell'offerta in piattaforma MEPA;
- 1) quietanza di versamento di cauzione o fideiussione a scelta dell'offerente pari al 2% dell'importo a base d'appalto, secondo le modalità stabilite dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 (vd. art. 8) cauzione provvisoria; comunicazione del numero di contro corrente per la restituzione dell'importo versato a titoli di cauzione provvisoria versata mediante bonifico bancario (eventuale);
- 2) impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultante affidatario (ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016). Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti;
- 3) Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio AVCPASS;
- 4) copia del presente Capitolato Speciale firmata digitalmente per accettazione, piena e incondizionata, delle relative statuizioni;
- 5) Scheda Dati Anagrafici compilata e firmata digitalmente (modello scaricabile dalla piattaforma MEPA);
- 6) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di cui al modello scaricabile dalla piattaforma MEPA. Con il presente documento, che dovrà a pena di esclusione dalla procedura essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura, l'operatore economico:
- indica i dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016;
- -dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis) e c-ter) c-quater) f-bis) e f-ter) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c bis) e c ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione);

- dichiara che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del Dl 165/2001 (pantouflage o revolving doors);
- di impegnarsi ad accettare incondizionatamente (limitatamente alla tipologia dell'appalto di cui si tratta) il contenuto e gli effetti di tutte le clausole pattizie le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità (reperibile al link: https://www.regione.veneto.it/web/lavoripubblici/ protocollo-di-legalita), approvato con DGR n. 951 del 02/07/2019 e sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019;
- autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

- non autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice degli appalti. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62) nonché dal codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, allegato A alla DGR n. 38 del 28/01/2014, approvato definitivamente con DGR n. 1939 del 28/10/2014, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- dichiara di considerare la documentazione d'appalto adeguata e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata;
- di essere informato, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'impresa aggiudicataria dovrà descrivere dettagliatamente, nella propria Offerta Tecnica:

a) le attività di manutenzione evolutiva del software applicativo.

Essa dovrà, altresì, contenere:

- 1) descrizione dettagliata del prodotto offerto e delle soluzioni che si andranno a realizzare conformemente alle modalità, ai criteri e alle funzionalità esplicitati nel presente Capitolato;
- 2) descrizione dettagliata di come s'intendono implementare le funzionalità richieste considerando sia per la parte funzionale, sia per la parte tecnologica.
- 3) un diagramma di Gantt che identifichi in modo dettagliato tutte le attività, le milestone e tempi di realizzazione del progetto, considerando i vincoli temporali già espressi al precedente art. 2.6;
- 4) portfolio (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: organigramma e cv aziendali; eventuali esperienze pregresse);
- b) il piano formativo con la descrizione delle metodologie e delle modalità previste per l'erogazione della formazione, includendo formazione on-site, presso la sede della Direzione ICT e Agenda Digitale, ma anche sessioni di formazione da remoto, in modalità videoconferenza;
- c) organizzazione delle attività di manutenzione correttiva e assistenza di I livello e delle attività di assistenza tecnica specialistica e di II livello.

DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica sarà formulata a ribasso sull'importo a base d'asta di € 63.000 (IVA al 22% esclusa). L'offerta economica dovrà riportare l'importo complessivo (al netto dell'IVA) per la fornitura dei servizi di cui al presente Capitolato Speciale nonché il dettaglio.

In particolare, oltre all'importo complessivo offerto, dovranno essere espressi i seguenti valori:

- importo offerto per i servizi di manutenzione evolutiva del software applicativo (a corpo);
- importo offerto per i servizi di formazione (40 ore);
- importo offerto per i servizi di manutenzione correttiva e help desk di I livello (due anni);
- importo offerto per le giornate di assistenza tecnica specialistica e help desk di II livello (20 giornate).

L'offerta dovrà essere accompagnata da dichiarazione contenente l'impegno del Concorrente a mantenere la stessa valida/impegnativa per n. 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte di importo pari o in rialzo rispetto a quello a base di gara. Ai sensi dell'art. 32 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

ATTENZIONE: I DATI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA DOVRANNO ESSERE, A PENA DI ESCLUSIONE, RIPORTATI SOLO NELL'OFFERTA ECONOMICA

ARTICOLO 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il servizio d'appaltato verrà aggiudicato sulla base del CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA previsto dalla normativa vigente, ossia alla Ditta che offrirà le prestazioni tecnicamente ed economicamente più vantaggiose ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii, con riferimento ad un importo a base d'asta di € 63.000,00 iva esclusa.

L'esame e la valutazione delle offerte, con riferimento alla DOCUMENTAZIONE TECNICA, saranno demandati a un'apposita Commissione giudicatrice nominata dal Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale dopo la scadenza del termine fissato (tramite la piattaforma MEPA) per la presentazione delle offerte.

La valutazione delle offerte tecniche avverrà successivamente all'esame e alla conseguente ammissione della documentazione amministrativa presentata che sarà effettuata dal Responsabile del procedimento.

Gli elementi di valutazione utilizzati per la valutazione qualitativa dell'offerta (con peso pari al 70%) sono i seguenti – successivamente argomentati:

	PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (POT) da 0 a 70 punti							
Nr.	Elementi di Valutazione	Sub-criterio	Descrizione	Punteggio Max sub- criteri	MAX PUNTI			
1	COMPLETEZZA DEI	Adattamenti necessari al Registro Navigazione Interna di Natanti Web per	Il corrente descriverà in modo dettagliato e analitico lo sviluppo	12 punti	40 punti			

REQUISISTI DEL SISTEMA	rendere disponibile online la banca dati dei contrassegni LV e RV dei natanti	evolutivo per gli adattamenti richiesti. Particolare attenzione		
		verrà posta alla valutazione in termini di ricchezza, completezza,		
		chiarezza della descrizione delle attività svolte in conformità a		
		quanto richiesto dal presente Capitolato.		
	Modalità di acquisizione dati delle targhe LV dal sistema di Infrastrutture Venete	Il corrente descriverà in modo dettagliato e analitico le modalità di acquisizione dati richieste. Particolare attenzione verrà posta alla valutazione in termini di ricchezza, completezza, chiarezze della descrizione delle attività svolte in conformità a quanto richiesto dal presente Capitolato.	8 punti	
	Modalità di gestione dei profili utenti dell'applicativo, secondo quanto definito nell'art. 2.2	Il corrente descriverà in modo dettagliato e analitico le modalità di gestione dei profili utente dell'applicativo. Particolare attenzione verrà posta alla valutazione in termini di ricchezza, completezza, chiarezze della descrizione delle attività svolte in conformità a quanto richiesto dal presente Capitolato.	6 punti	
	Modalità che saranno adottate per rispettare i principi di sicurezza descritti nell'art. 2.4	Il corrente descriverà in modo dettagliato e analitico le modalità adottate in tema di sicurezza. Particolare attenzione verrà posta alla valutazione in termini di ricchezza, completezza, chiarezze della	7 punti	

		1	T.	T	1
			descrizione delle attività		
			svolte in conformità a		
			quanto richiesto dal		
			presente Capitolato.		
			Il corrente descriverà in		
			C		
			analitico le modalità		
			adottate per il rispetto		
			degli standard e la		
		Modalità adottate per	normativa vigente.		
		rispettare gli standard	Particolare attenzione		
		e la normativa vigente,	verrà posta alla	7 punti	
		secondo quanto	valutazione in termini di	1	
		previsto dall'art. 2.6	ricchezza, completezza,		
		previsto dan art. 2.0	chiarezze della		
			descrizione delle attività		
1			svolte in conformità a		
			quanto richiesto dal		
			presente Capitolato.		
			Il concorrente descriverà		
			le modalità secondo le		
			quali si svolgeranno le		
			attività di migrazione		
			richieste all'art. 2.3. del		
			presente Capitolato.		
			Particolare attenzione		
2	MIGRAZIONE				2 punti
2	MIGRAZIONE		1		3 punti
			valutazione in termini di		
			ricchezza, completezza,		
			chiarezze della		
			descrizione delle attività		
			svolte in conformità a		
			quanto richiesto dal		
			presente Capitolato.		
			Il concorrente dovrà		
			presentare un Diagramma		
			di Gantt che identifichi		
	DY 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		attività, milestone e tempi		
	PIANIFICAZIONE		di realizzazione del		
3	DELLE		progetto. Particolare		3 punti
	ATTIVITÀ		1 6		5 pullu
			attenzione verrà posta alla		
			precisione, completezza e		
			sostenibilità della		
			pianificazione.		
			Sarà valutata		
	SERVIZIO DI		l'organizzazione del		
4	FORMAZIONE		processo di formazione,		
	TORMAZIONE		secondo quanto descritto		5 punti
			nell'art. 2.5, in termini di		
	1	1	·	I.	1

TOTA	LE (POT + POE)					MAX
	NOMICA (POE)					30 PUNTI
PUNT	offerente EGGIO OFFERTA					MAX
	• qualità OHSAS 18001:2007/ ISO 45001 della ditta	Se in po	ossesso		1 punto	
7	• qualità ISO 14001:2015 della ditta offerente	Se in po	ossesso		1 punto	3 punti
	• qualità ISO 9001:2015 della ditta offerente	Se in po		incuzione di.	1 punto	
			-	ndale (<i>art. 95, comma 6, Codice</i> tificazione di:	e Appalti)	
6	A SPECIALISTICA E ALL'ASSISTENZ A DI II LIVELLO			esperienze specifiche delle risorse che verranno proposte per la presa in carico dei servizi di assistenza e manutenzione del software		8 punti
	FIGURE PROFESSIONALI DEDITE ALL'ASSISTENZ			Verrà valutata, attraverso l'analisi di ciascun curriculum vitae non nominativo, il numero, le competenze e le		
5	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SOFTWARE E DI ASSISTENZA DI I LIVELLO			richiesto dal presente Capitolato. Sarà valutata l'organizzazione del servizio di manutenzione correttiva e assistenza di I livello, dei processi organizzativi che andranno a gestire in qualità le segnalazioni (sistema di tracciamento informatico delle richieste, gestione delle criticità, modalità di intervento), garantendo un livello efficiente di risoluzione, secondo quanto richiesto dal presente Capitolato.		8 punti
				ricchezza, completezza e chiarezza, secondo quanto		

		100
		PUNTI

Relativamente al calcolo del punteggio dell'offerta tecnica (*POT: max 70/100 punti*), esso sarà determinato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice a ciascuno degli Elementi di Valutazione esposti nella tabella di cui sopra, calcolati nelle modalità di seguito esplicitate.

Con riferimento esclusivo agli elementi di valutazione di natura "qualitativa", i coefficienti di valutazione (variabili da 0 a 1) saranno determinati dalla commissione giudicatrice attraverso "la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario" (per l'attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte di ciascun commissario verrà utilizzata la seguente scala di valutazione: ottimo 1,00, distinto 0,85, buono 0,70, soddisfacente 0,55, discreto 0,40, insufficiente 0,25, inadeguati/assente 0,00).

Con riferimento esclusivo agli elementi di valutazione di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'elenco di cui sopra, il punteggio finale sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario per il corrispondente punteggio massimo assegnabile. Il punteggio assegnato a ciascuno dei predetti elementi di natura qualitativa (corrispondenti ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6) sarà infine soggetto a riparametrazione con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza.

Per ciascuna offerta tecnica presentata, il punteggio finale POT conseguirà poi dalla sommatoria dei punteggi riparametrati riferiti agli elementi qualitativi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e dei punteggi relativi all'elemento di cui numero 7 del soprastante elenco (quest'ultimo non soggetto a riparametrazione).

IL CALCOLO E L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI ALLE OFFERTE ECONOMICHE (MAX 30/100 PUNTI) VERRA' INVECE EFFETTUATO AUTOMATICAMENTE DALLA PIATTAFORMA MEPA con adozione della formula "proporzionalità inversa interdipendente" al ribasso in funzione del prezzo), successivamente all'imputazione manuale dei punteggi tecnici assegnati dalla predetta Commissione.

La graduatoria finale di gara sarà poi determinata dalla sommatoria del punteggio relativo all'offerta tecnica (*POT*) e di quello relativo all'offerta economica (*POE*) presentate da ciascun Concorrente.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO E DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'aggiudicatario risponderà nei confronti della Stazione Appaltante per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, essendo responsabile della perfetta esecuzione di tutte le prestazioni dedotte nel presente Capitolato.

Nell'esecuzione del contratto l'aggiudicatario dovrà porre la cura e la diligenza necessarie in relazione alla tipologia delle prestazioni da erogare e si riterrà responsabile per i danni (diretti o indiretti) arrecati a persone e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dello stesso o dei suoi dipendenti/collaboratori. Esso pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità. Ai fini del corretto adempimento delle prestazioni appaltate, la Stazione Appaltante si impegna a mettere a disposizione dell'aggiudicatario tutti i dati e le informazioni disponibili e utili.

L'aggiudicatario, a sua volta, si obbliga:

- ad assicurare l'esecuzione delle attività previste dall'incarico in affiancamento ai competenti Uffici della Stazione Appaltante e degli altri soggetti coinvolti, secondo i tempi e le esigenze da questi manifestati;
- a sostenere tutti gli oneri diretti/indiretti necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste, le spese di viaggio e di trasferta del personale (dipendenti, collaboratori, rappresentanti del titolare etc.) e tutti i mezzi d'opera necessari alla corretta esecuzione delle attività appaltate.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico gli oneri relativi. Il personale addetto alle attività appaltate dev'essere assunto ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto con l'aggiudicatario, il quale dev'essere altresì in regola con le norme disciplinanti

il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 17 della L. n. 68/1999.

L'aggiudicatario è altresì obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente appalto, condizioni normative/retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili (alla data della stipulazione) alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche/integrazioni oltre che, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile alla località. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'appaltatore sarà invitato per iscritto dal RUP a provvedervi entro i successivi n. 15 gg, richiamandosi l'applicazione dell'art. 13 del D.M. n. 145/00. Ove lo stesso non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine assegnato, la Stazione appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate (anche in corso d'opera), detraendo l'importo dalle somme dovute in esecuzione del contratto.

Ove si verifichino inadempimenti da parte dell'appaltatore nel pagamento delle retribuzioni e dei contributi assistenziali/previdenziali dovuti al personale addetto alle attività appaltate, la Stazione appaltante potrà risolvere automaticamente il contratto riservandosi di richiedere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario sussisterà esclusivamente il rapporto derivante dal contratto oggetto del presente Capitolato, escludendosi ogni rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione tra la stessa e i dipendenti e/o collaboratori dell'aggiudicatario, che risponderanno del proprio operato solo a quest'ultimo.

L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, approvato con deliberazione n. 1939 del 28/1082014, pena la risoluzione del contratto, consultabile sul sito istituzionale al seguente link: https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=284742.

L'appaltatore si impegna, inoltre, a produrre, durante la fase di esecuzione del contratto ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori/delle prestazioni relative al servizio/alla fornitura oggetto del contratto la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto – subappalto.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto, la clausola che obbliga il subappaltatore a produrre la documentazione di cui al capoverso precedente.

ARTICOLO 8 - GARANZIE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è richiesta la presentazione di una CAUZIONE PROVVISORIA, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo a base di gara, vale a dire per un importo pari a € 1.260,00= milleduecentosessanta/00), salvo i casi di riduzione di cui all'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso

del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti con versamento presso il Tesoriere della Regione del Veneto; in assegni circolari non trasferibile intestato a Regione del Veneto da depositare presso il Tesoriere di Regione del Veneto La costituzione in contanti dovrà avvenire tramite bonifico bancario da effettuare a favore della Tesoreria Regionale: UNICREDIT SPA, C.F. e P.IVA n. 00348170101 - Mercerie dell'Orologio, 191 - 30124 VENEZIA, IBAN IT 32 D 02008 02017 000100543833, avendo cura di indicare come causale: Appalto CIG 89420350B9»/deposito provvisorio/Codice fiscale del titolare del deposito; in tal caso nell'ambito della busta "Documentazione Amministrativa" dovrà essere presentata comunicazione da parte del operatore economico concorrente del numero di conto corrente sul quale Regione del Veneto, al termine della procedura di gara, dovrà restituire l'importo versato dal concorrente a titolo di cauzione provvisoria;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-

nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art.93 comma 8 del Codice);
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione, con attestazione dei poteri di firma o in alternativa produrre quanto previsto al successivo punto 8);
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale

dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005). In caso di autentica notarile dovrà essere apposto bollo da € 16.00.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore dell'Amministrazione. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del cc, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione

della garanzia provvisoria e l'amministrazione potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso con l'emissione del certificato di verifica di conformità.

ARTICOLO 9 – PENALI

In sede di verifica di conformità del progetto, sarà applicata una penale di 50,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alla tempistica esposta all'art. 2.6 per le fasi di realizzazione delle attività progettuali, ovvero, se migliorativa, alla tempistica esposta nel gant presentato in sede di offerta. Per giorni lavorativi di ritardo si intende la differenza misurata in giorni lavorativi tra la data effettiva, nella quale l'impresa mette a disposizione della Regione i deliverable oggetto di verifica, e la data di consegna prevista da contratto o dal gantt presentato in sede di offerta. Qualora la verifica di conformità su quanto consegnato abbia esito negativo, imputabile all'aggiudicatario, e sia necessario procedere ad una seconda verifica, i giorni lavorativi di ritardo saranno ricalcolati sulla base della nuova data di consegna di quanto è oggetto di verifica.

Segue un esempio:

Data prevista per la consegna del software per l'installazione in ambiente di collaudo regionale: 31/01/2022 Data effettiva di consegna del software per l'installazione in ambiente di collaudo regionale: 15/02/2022

Ritardo: 11 giorni lavorativi Esito della verifica: negativo

Nuova data di consegna per la seconda verifica: 01/03/2022 (dopo 10 giorni lavorativi)

Esito della verifica: positivo Ritardo totale: 21 giorni lavorativi

Pena applicabile per il ritardo nella consegna: $21 \times 50 = 1.050$ euro.

Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale; l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni lavorativi dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

A garanzia del pagamento della/e penale/i, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di sospendere il pagamento delle fatture fino all'accreditamento dell'importo della/e penale/i stessa/e.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

È comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni, in particolare per le spese sostenute per la fornitura del servizio da parte di altra impresa; l'Amministrazione si riserva altresì, in caso di inadempienza e in presenza di particolari casi di necessità, stabiliti a giudizio insindacabile della stessa, la possibilità di ricorrere a prestazioni di terzi in via d'urgenza, ponendo il relativo onere a carico dell'impresa aggiudicataria.

Qualora vengano comminate all'impresa aggiudicataria penalità pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il rapporto negoziale.

ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, risolverà il presente contratto nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione

di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; d) nel caso in cui siano comminate all'impresa aggiudicataria penalità pari o superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

In caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, qualora previste.

In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, quest'ultima ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 11 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione alla RdO di cui si tratta (ovvero comunque acquisiti a tal fine da parte della Regione del Veneto) è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di gara in oggetto, con utilizzo di procedure prevalentemente informatizzate e nei modi/limiti necessari per perseguire la predetta finalità.

Il Titolare del trattamento dei dati è Regione del Veneto - Giunta Regionale. Il Delegato al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596 del 08/05/2018 (pubblicata sul BUR n. 44 del 11/05/2018) è il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, con sede in Venezia Marghera, Complesso VEGA, Palazzo Lybra, Via Pacinotti n. 4. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è la Commissione Mista Stato-Regioni.

Il conferimento di tali dati è necessario al fine di esperire le procedure di legge per l'affidamento dell'incarico oggetto del presente Capitolato. La loro mancata indicazione può precludere tale attribuzione e, conseguentemente, la partecipazione alla presente procedura. I dati raccolti non saranno pubblicati. I dati

raccolti saranno conservati per il tempo necessario alla definizione del procedimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai concorrenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto a chiedere al delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati medesimi, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero l'opposizione al loro trattamento.

I concorrenti possono, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei dati personali presso la Regione del Veneto, Data Protection Officer, con sede a Cannaregio 168 - 30121 Venezia, per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati. La casella mail, a cui potranno rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che li riguardano è: dpo@regione.veneto.it.

I concorrenti hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA (email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gdpd.it; centralino +39 06.696771).

ARTICOLO 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento – RUP è l'ing. Paolo Barichello, Direttore dell'U.O. Sistemi Informativi, servizi e tecnologie digitali, della Direzione ICT e Agenza Digitale, Via Pacinotti 4 - 30175 Marghera (VE) – pec: ictagendadigitale@regione.veneto.it, Tel. 041/2792202, Fax 041/2792218.

ARTICOLO 13 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto d'appalto è esclusivamente competente il Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 14 – RINVIO AL CODICE APPALTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come successivamente modificato ed integrato.

DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE Il Direttore Dott. Idelfo Borgo